



Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la
nutrizione
e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della
nutrizione.

Ufficio VII – Prodotti fitosanitari
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano
Loro Sedi

E p. c.

Al Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

Al Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

Alle Associazioni di categoria:

Agrofarma
Via G. da Procida, 11 - 20149 Milano

Assometab
Via Coppalati, 8 - 29122 Piacenza

Unionchimica
Via della Colonna Antonina, 52 - 00186 Roma

Oggetto: Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle zone vulnerabili identificate ai sensi dell'Art.93 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152. Chiarimenti sui criteri per l'applicazione delle frasi relative alle precauzioni per l'ambiente .

Con riferimento all'oggetto, si porta a conoscenza di codeste Amministrazioni che la Regione Veneto, con nota del 18 febbraio 2011, ha segnalato a questo Ministero alcuni aspetti critici in ordine all'interpretazione e conseguente applicazione pratica della frase standard "*Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'art .93 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*" presente nelle etichette di taluni prodotti fitosanitari, proponendone la modifica.

Tale frase è definita nel documento di orientamento "**Criteri per l'applicazione delle frasi relative alle precauzioni per l'ambiente (SPe) definite dalla Direttiva 2003/82/CE**" approvato dalla Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari e pubblicato sul sito del Ministero della salute (<http://www.salute.gov.it/fitosanitari>) in data 20 dicembre 2009 ed è inserita nelle etichette dei prodotti fitosanitari qualora, nell'ambito delle valutazioni tecniche, tali prodotti risultino caratterizzati da un potenziale di percolamento tale da consigliare il non utilizzo o la limitazione di impiego nelle zone caratterizzate dalla presenza di acquiferi vulnerabili.

Al riguardo, si chiarisce, pertanto, che, in riferimento alla frase in questione, per “aree vulnerabili” si dovrebbero intendere quelle caratterizzate da vulnerabilità specifica degli acquiferi, la cui individuazione scaturisce da un’indagine svolta dalle autorità regionali competenti secondo i criteri di cui al punto 3.1 dell’allegato 7 Parte BII del suddetto decreto legislativo che così recita: “... La seconda individuazione e cartografia è restituita ad una scala maggiormente dettagliata (1:50.000-1:100.000)... Obiettivo di questa indagine è l’individuazione della vulnerabilità specifica degli acquiferi e in particolare delle classi di grado più elevato. Si considerano, pertanto, i fattori inerenti la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, la capacità di attenuazione del suolo e le caratteristiche chemiodinamiche dei prodotti fitosanitari...”.

Qualora sia stata effettuata unicamente una “indagine preliminare di riconoscimento”, secondo quanto indicato ai punti 2, 2.1 e 2.2 dell’allegato 7 Parte BII del citato decreto legislativo, tra le aree vulnerabili saranno ricomprese “... le aree per le quali le attività di monitoraggio hanno già evidenziato situazioni di compromissione dei corpi idrici sotterranei sulla base degli standard delle acque destinate al consumo umano ...”, mentre saranno escluse “... le situazioni in cui la natura dei corpi rocciosi impedisce la formazione di un acquifero o dove esiste una protezione determinata da un orizzonte scarsamente permeabile, purché continuo, o da un suolo molto reattivo ...”.

L’individuazione di aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 93 del d.lgs. 152/2006, rientra come è noto nelle competenze delle Regioni, che provvedono a tale scopo utilizzando le informazioni disponibili sulle caratteristiche del proprio territorio, con riferimento specifico alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, alla capacità di attenuazione del suolo e alle proprietà chemiodinamiche dei prodotti stessi.

Tali informazioni dovrebbero consentire di pianificare l’impiego dei prodotti a livello locale e “...precisare, rispetto all’indagine preliminare di riconoscimento, le aree suscettibili di restrizioni o esclusioni di impiego.”.

Al fine di agevolare le attività svolte dalle competenti strutture di codeste Amministrazioni per l’individuazione delle suddette aree, questa Direzione generale assicura piena disponibilità a fornire tutte le informazioni tecniche relative ai prodotti fitosanitari che recano in etichetta la suddetta frase precauzionale ed a valutare l’opportunità di procedere ad un adeguamento della frase standard richiamata in premessa.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrello)

